SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Regione Lombardia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. **19.**

Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Visto il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trasformazione

1. L'ente autonomo «La Biennale di Venezia», di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di «Società di cultura La Biennale di Venezia».

Art. 2.

Personalità giuridica

1. La «Società di cultura La Biennale di Venezia», di seguito denominata «Società di cultura», alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 3.

Scopi

1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

Art. 4.

Statuto

1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto è elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni culturali e

ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Art. 5.

Partecipazione

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano altresì soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società.

Art. 6.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento.

Capo II

ORGANI

Art. 7.

Organi

1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello statuto.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se sono nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:

a) il sindaco di Venezia o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;

b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;

c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;

d) un membro designato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società di cultura.

2. Il presidente della Società di cultura, i membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* ed il delegato di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocato dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.

4. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera *d)*, è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Se la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, è pari o superiore al 25 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri, secondo le procedure previste dallo statuto. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le

designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che partecipano alla Società medesima.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;

c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

d) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali di cui all'articolo 14;

e) nomina e revoca il coordinatore generale;

f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente non può essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;

g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;

h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 11.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.

2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:

a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;

b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;

c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;

d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.

4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico prevedendo, in particolare, che, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.

5. Lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, ferme le altre competenze dei direttori di settore, e che sono individuati tra personalità anche straniere particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Società di cultura in misura non inferiore al 5 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti è da essi designato.

Capo III

ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 13.

Settori culturali

1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

2. Lo statuto può definire, nell'ambito dei settori esistenti, ulteriori campi di ricerca.

Art. 14.

Direttori dei settori

1. I direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio d'amministrazione.

6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorità vigilante, e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.

Art. 15.

Archivio storico delle arti contemporanee

1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.

2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.

3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

Art. 16.

Svolgimento delle attività culturali

1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE

Art. 17.

Coordinatore generale

1. Il coordinatore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Società di cultura; è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante.

3. Il coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.

Art. 18.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 19.

Disponibilità finanziarie

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Art. 20.

Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Art. 21.

Scritture contabili e bilancio

1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 22.

Conservazione dei diritti

1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali

spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.

3. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. La reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Art. 23.

Amministrazione straordinaria

1. L'autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della società di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 24.

Vigilanza

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attività della Società di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società di cultura, nonché l'ultimo bilancio.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Amministrazione provvisoria

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico e dal collegio dei revisori.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedano alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

Art. 26.

Stima del patrimonio

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. Agli esperti designati dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della società di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.

Art. 27.

Abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 26 luglio 1973, n. 438, reca: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 del codice civile è il seguente:

«Art. 12 *(Persone giuridiche private).* — Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

Nota all'art. 5:

— Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 reca: «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è il seguente:

«Art. 13 *(Indennità di anzianità).* — All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale, una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'art. 6».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 20:

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca: «Norme relative al controllo degli enti sovvenzionati dallo Stato».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 2214 del codice civile è il seguente:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili).* — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

— Gli articoli 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428 e 2429 del codice civile sono così formulati:

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio).* — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale).* — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni;

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (*B*).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (*C*).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti vero imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2425 *(Contenuto del conto economico).* Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (*A-B*).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16 – 17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (*A-B* + -*C* + -*D* + -*E*);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) [risultato dell'esercizio];

24) [rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

25) [accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

26) utile (perdita) dell'esercizio».

«Art. 2426 *(Criteri di valutazione)*. — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, *interna o presso terzi;*

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. *I costi di distribuzione non possono essere computati* nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa)*. — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; *in particolare, per i fondi e per il trattamento* di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese con-

trollate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438 recante: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"» così come modificato dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 866 (*Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349) è il seguente:

«Art. 35. — Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui all'art. 5, lettera *b)*, della presente legge è fissato con decorrenza dall'anno 1980, in lire 6.000 milioni da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'anzidetto contributo di lire 6.000 milioni restano assorbiti il contributo di cui alla lettera *g)*, n. 4, dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché quello di lire 120 milioni previsto dallo stesso art. 45, lettera *l)*, della legge predetta; quello di lire 50 milioni, di cui all'art. 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni, di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo e del Ministro per beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti.

I contributi assegnato dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"».

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 64 *(Responsabilità del consulente)*. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

Nota all'art. 27:

— La legge 26 luglio 1973, n. 438, reca: «Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia"». La legge 13 giugno 1977, n. 324, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1977, n. 166, ha modificato la legge 26 luglio 1973, n. 438.

98G0052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1998.

Modalità e termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti i decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994 pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 207 del 5 settembre 1994, e n. 244 del 18 ottobre 1994, concernenti le modalità di riscossione e versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468;

Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, nel testo modificato dall'art. 14, comma 1-*bis*, della legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto l'art. 2, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, sono regolate le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione della violazione edilizia da parte dei soggetti non residenti in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento per la definizione delle violazioni edilizie di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità stabilite nei decreti ministeriali del 31 agosto 1994 e del 13 ottobre 1994, citati nelle premesse, ovvero tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In ogni caso vanno eseguiti tanti versamenti quante sono le domande anche se le unità immobiliari sono ubicate sul territorio dello stesso comune e devono essere disposti in lire italiane, per un importo pari all'oblazione dovuta, a favore dell'«Ufficio P.T. di Roma EUR»; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestività del versamento dell'oblazione da parte del richiedente si ha riguardo alla data di emissione all'estero dei predetti vaglia.

2. Nella causale di versamento dei moduli di vaglia di cui al comma 1, devono essere indicati, oltre al predetto Ente Poste italiane, quale beneficiano, ed alla sua sede in Roma, i seguenti elementi: l'importo versato; il cognome e il nome ovvero la ragione sociale o denominazione del richiedente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo; il codice fiscale italiano del richiedente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase «Oblazione abusivismo edilizio»; il comune ove è ubicato l'immobile e il suo indirizzo; se trattasi di versamento in acconto o in unica soluzione e in caso di versamento rateale, il numero della rata.

3. Il costo delle operazioni postali di cui al comma 1 è a carico del richiedente.

Art. 2.

1. La corresponsione dell'acconto dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano, pari al 30 per cento dell'importo dovuto, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. La restante parte dell'oblazione deve essere versata in rate di uguale importo entro 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dalla data di scadenza per il pagamento dell'acconto. È comunque in facoltà dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano di effettuare l'intero versamento in unica soluzione entro il termine di pagamento dell'acconto, ovvero di versare la parte restante entro il termine dei 210 giorni previsto per il pagamento rateizzato.

2. Copia dell'attestazione di pagamento relativa al pagamento dell'acconto o dell'intera somma dovuta, versata in unica soluzione, è allegata alla copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria già presentata dal soggetto richiedente entro il termine del 31 marzo 1995 al comune ove è ubicato l'immobile, ovvero è allegata ad una dichiarazione del soggetto stesso che richiami gli estremi di invio della predetta domanda. Tali documenti devono essere presentati al comune competente entro il mese successivo al termine ultimo previsto per la corresponsione dell'acconto dell'oblazione.

Art. 3.

1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del vaglia internazionale ordinario o del vaglia internazionale di versamento in conto corrente, l'ufficio postale di Roma Eur, ovvero l'Ente Poste italiane, provvede alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale di servizio intestato all'Ente Poste italiane n. 255000, di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1994 citato nelle premesse.

2. Per quanto concerne le modalità di versamento, le informazioni e il controllo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 agosto 1994, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A0960

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1997.

Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese commerciali e di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n. 317/1991, n. 215/1992, n. 46/1982, n. 49/1985, n. 341/1995 e n. 221/1990.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale è stata recepita, con riferimento alla concessione di aiuti alle attività produttive, la definizione di piccola e media impresa come determinata nella nuova disciplina degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. del 23 luglio 1996, ed in particolare il comma 8 dell'art. 1 che demanda a successivi provvedimenti, per le singole misure di aiuto, la fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei limiti dimensionali e la rideterminazione degli stessi, qualora previsti in misura inferiore a quella massima, per le imprese operanti in particolari settori di attività;

Considerato che con la nota del 29 agosto 1997 la Commissione europea ha autorizzato l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa ai regimi di aiuto di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare a quelli previsti dalle leggi n. 317/1991, n. 215/1992, n. 46/1982, n. 488/1992, n. 341/1995 e n. 49/1985;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1997 con il quale la predetta definizione è stata recepita con riferimento alla legge n. 488/1992;

Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti delle agevolazioni di cui alla legge n. 49/1985, titolo II e che, pertanto, con riferimento a detta normativa, la nuova definizione di piccola e media impresa può ritenersi allo stato applicabile solo con riferimento al titolo I della predetta legge;

Considerato che con decisione della Commissione europea del 22 luglio 1997 è stata autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui allla legge 30 luglio 1990, n. 221, relativa agli incentivi per attività sostitutive nei bacini minerari in crisi, previo adeguamento della definizione comunitaria di piccola e media impresa pubblicata sulla G.U.C.E. del 23 luglio 1996;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, prevede, per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, limiti dimensionali inferiori a quelli massimi definiti dall'Unione europea;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle leggi: 5 ottobre 1991, n. 317, 25 febbraio 1992, n. 215, 17 febbraio 1982, n. 46, 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I, 8 agosto 1995, n. 341 e 30 luglio 1990, n. 221, la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita dal decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande che, sulla base dell'attuale normativa, possono essere presentate a decorrere dal 30 dicembre 1997, o, se successiva, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le imprese commerciali e di servizi si applicano, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997:

A) È definita piccola e media l'impresa commerciale e di servizi che:

a) ha meno di 95 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

B) È definita piccola l'impresa commerciale e di servizi che:

a) ha meno di 20 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 5

98A0924

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 dicembre 1997.

Proroga del termine per la presentazione delle domande del piano spadare.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 recante modalità tecniche di attuazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare;

Vista la circolare prot. n. 60128 del 26 giugno 1997 che aveva stabilito il termine di presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare alla data del 10 agosto 1997;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1997 con il quale, al fine di consentire la più efficace attuazione del piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare, il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano di riconversione delle spadare per il corrente anno è stato fissato al 31 ottobre 1997;

Visto il termine del decreto ministeriale 31 luglio 1997 per la presentazione delle istanze per la riconversione delle spadare, termine che è stato prorogato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1997 alla data del 20 dicembre 1997;

Considerato che appare necessario prorogare ulteriormente quest'ultimo termine al fine di conoscere gli esiti della manovra finanziaria di fine anno, all'interno della quale devono confluire alcune proposte in merito al regime fiscale applicabile alle indennità previste dal piano di riconversione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 luglio 1997 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare è prorogato al 31 marzo 1998 per le istanze relative al 1997.

2. Il termine di cui al comma precedente dovrà essere osservato anche per la presentazione delle istanze di adesione per l'anno 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 6

98A0925

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 1997, per lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative sotto indicate sono sciolte in base all'art. 2544 del codice civile:

1) società cooperativa «Agricola Valle del Liri», con sede in Civita d'Antino, costituita per rogito notaio Rauccio Filippo in data 8 luglio 1983, rep. n. 527, reg. soc. n. 1911, tribunale di Avezzano - pos. n. 1438/199548;

2) società cooperativa «Risparmio», con sede in Avezzano, costituita per rogito notaio Stornelli Giovanni in data 14 giugno 1979, rep. n. 18388, reg. soc. n. 1452, tribunale di Avezzano - pos. n. 1212/168890;

3) società cooperativa «Ovindolese per il turismo», con sede in Ovindoli, costituita per rogito notaio Di Giovanni Arturo in data 16 luglio 1981, rep. n. 88065/13495, reg. soc. n. 1685, tribunale di Avezzano - pos. n. 1351/186202;

4) società cooperativa «Agricola zootecnica Colle migliore», con sede in Civita D'Antino, costituita per rogito notaio Rumor Raimondo in data 24 luglio 1986, rep. n. 16499, reg. soc. n. 2627, tribunale di Avezzano - pos. n. 1759/221714;

5) società cooperativa «La Mimosa», con sede in Alfedena, costituita per rogito notaio Golia Silvana in data 20 maggio 1987, rep. n. 7078, reg. soc. n. 1639, tribunale di Sulmona - pos. n. 1836/228047;

6) società cooperativa «Ambiente 2000», con sede in Bugnara, costituita per rogito notaio Gaudiosi Giuseppe in data 9 febbraio 1989, rep. n. 50773, reg. soc. n. 1882, tribunale di Sulmona - pos. n. 1925/238947;

7) società cooperativa «Pulicoop», con sede in Vittorio, costituita per rogito notaio Quartuccio Donatella in data 2 luglio 1990, rep. n. 9860, reg. soc. n. 2073, tribunale di Sulmona - pos. n. 1989;

8) società cooperativa «Allure», con sede in Avezzano, costituita per rogito notaio Di Giovanni Arturo, rep. n. 144145, reg. soc. n. 3914, tribunale di Avezzano - pos. n. 2030.

L'Aquila, 27 gennaio 1998

Il direttore: SABATINO

98A0926

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1986 concernente modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, modificata da ultimo dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanità, tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonché le modalità da seguire per il prelievo dei campioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della commissione delle Comunità europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983 e n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1990, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio della formaldeide libera nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della commissione delle Comunità europee n. 90/207/CEE del 4 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1995, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio del nitrato d'argento, del bisolfuro di selenio negli shampoo antiforfora, del bario e stronzio solubili in pigmenti sotto forma di sali o in lacche, dell'alcool benzilico, dello zirconio, alluminio e cloro negli antidiaforetici non aerosol, dell'esamidina, dibromoesamidina, dibromopropamidina e cloresidina nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 93/73/CEE del 9 settembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio dell'acido benzoico, dell'acido 4-idrossibenzoico, dell'acido sorbico, dell'acido salicilico, dell'acido propionico, dell'idrochinone, dell'idrochinone monometiletere e dell'idrochinone monobenziletere nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 95/32/CE del 7 luglio 1995;

Considerato che con direttiva adottata il 2 luglio 1996 (direttiva 96/45/CE) la Commissione delle Comunità europee ha apportato modifiche ai testi delle succitate direttive;

Ritenuto di integrare, conseguentemente, il richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 1986;

Vista la nota 34130/Chf.22, del 14 ottobre 1997, dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

1. Nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici le competenti autorità devono attenersi ai metodi descritti nell'allegato per quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze ivi contemplate.

2. Il presente decreto, unitamente all'allegato che fa parte integrante dello stesso, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 69

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL 2-FENOSSIETANOLO, 1-FENOSSI-PROPAN-2-OLO, METILE, ETILE, PROPILE, BUTILE E BENZILE 4-IDROSSIBENZOATO NEI PRODOTTI COSMETICI

A. IDENTIFICAZIONE

1. Oggetto e campo di applicazione

Il metodo consiste in un'analisi cromatografica su strato sottile (TLC) che, in combinazione con il metodo di determinazione descritto nella parte B di questo documento, consente l'identificazione delle seguenti sostanze: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici.

2. Principio

I conservanti sono estratti dal campione di prodotto cosmetico acidificato con acetone. Dopo filtrazione, la soluzione di acetone è diluita in acqua e gli acidi grassi sono fatti precipitare in un mezzo alcalino, sotto forma dei loro sali di calcio. La miscela alcalina acetone/acqua è estratta con dietiletere per asportare le sostanze lipofile. Dopo acidificazione, i conservanti sono estratti con dietiletere e una parte della soluzione così ottenuta è depositata su una lastra per cromatografia rivestita di gel di silice. Dopo aver sviluppato la lastra, il cromatogramma ottenuto è osservato alla luce UV ed è visualizzato mediante il reagente di Millon.

3. Reagenti

3.1. Aspetti generali.

Tutti i reagenti impiegati devono essere della purezza richiesta per analisi. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

3.2. Acetone.

3.3. Dietiletere.

3.4. n-Pentano.

3.5. Metanolo.

3.6. Acido acetico glaciale.

3.7. Soluzione di acido cloridrico, c(HCl) = 4mol/l.

3.8. Soluzione di idrossido di potassio, c(KOH) = 4mol/l.

3.9. Cloruro di calcio di idrato ($CaCl_2.2H_2O$).

3.10. Reagente di evidenziazione: reagente di Millon

Il reagente di Millon (nitrato di mercurio II) è una soluzione pronta all'uso, disponibile in commercio (Fluka 69820).

3.11. 2-Fenossietanolo.

3.12. 1-Fenossipropan-2-olo.

3.13. Metile 4-Idrossibenzoato (metilparaben).

3.14. Etile 4-Idrossibenzoato (etilparaben).

3.15. n-Propile 4-Idrossibenzoato (propilparaben).

3.16. n-Butile 4-Idrossibenzoato (butilparaben).

3.17. Benzile 4-Idrossibenzoato (benzilparaben).

3.18. Soluzioni di riferimento

Preparare soluzioni allo 0,1 % (m/V) in metanolo di ciascuna delle sostanze di riferimento di cui ai punti: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.

3.19. Solvente di sviluppo

Mescolare 88 volumi di n-pentano con 12 volumi di acido acetico glaciale.

4. Apparecchiature

Attrezzatura comune di laboratorio e

4.1. Bagno (ad acqua) in grado di mantenere una temperatura di 60 °C.

4.2. Vaschetta di sviluppo (non rivestita di carta da filtro).

4.3. Sorgente di luce ultravioletta, 254 nm.

4.4. Lastre a strato sottile 20 cm × 20 cm, prerivestite con gel di silice dello spessore di 0,25 mm del tipo 60 F_{254}, con zona di concentrazione (Merck, n. 11798, Darmstadt, o equivalenti).

4.5. Forno in grado di mantenere temperature fino a 105 °C.

4.6. Asciugacapelli ad aria calda.

4.7. Rullo da pittura in lana della lunghezza di circa 10 cm e con diametro esterno di circa 3,5 cm. Lo spessore della lana dovrà essere pari a 2-3 mm. Ridurre lo spessore originario di lana, se necessario.

(Cfr. la nota al punto 5.2).

4.8. Provette in vetro da 50 ml con tappo a vite.

4.9. Piastra elettrica con regolatore termostatico della temperatura.

Regolare la temperatura a circa 80 °C. Porre sulla piastra elettrica una piastra di alluminio da 20 cm × 20 cm e dello spessore di circa 6 mm per ottenere una distribuzione uniforme del calore.

5. Procedura

5.1. Preparazione del campione

Pesare circa 1 g di campione in una provetta in vetro da 50 ml con tappo a vite. Aggiungere 4 gocce della soluzione di acido cloridrico (3.7) e 40 ml di acetone.

Se si tratta di prodotti cosmetici fortemente basici, quali i saponi da toilette, aggiungere 20 gocce di soluzione di acido cloridrico. Chiudere la provetta, riscaldare gradatamente la miscela fino a portarla a circa 60 °C per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase contenente acetone e agitare vigorosamente per un minuto.

Misurare il pH della soluzione con una cartina di tornasole e aggiustare il pH della soluzione ad un valore ≤ 3, con la soluzione di acido cloridrico. Agitare di nuovo, vigorosamente per un minuto.

Lasciare che la soluzione si raffreddi a temperatura ambiente e filtrarla su filtro di carta in una beuta conica. Trasferire 20 ml del filtrato in una beuta conica da 200 ml, aggiungere 60 ml di acqua e mescolare. Aggiustare il pH della miscela a circa 10, con la soluzione di idrossido di potassio (3.8), utilizzando sempre una cartina al tornasole.

Aggiungere 1g di cloruro di calcio diidrato (3.9) e agitare vigorosamente. Filtrare la soluzione su filtro di carta in un imbuto separatore da 250 ml, contenente 75 ml di dietiletere e agitare vigorosamente per un minuto. Lasciare che le fasi si separino e raccogliere lo strato acquoso in una beuta conica da 200 ml.

Aggiustare il pH della soluzione a circa 2, con la soluzione di acido cloridrico, usando la cartina di tornasole. In seguito, aggiungere 10 ml di dietiletere e agitare vigorosamente per un minuto. Lasciare che le fasi si separino e trasferire circa 2 ml della fase contenente dietiletere in una provetta da 5 ml.

5.2. Cromatografia su strato sottile

Porre la piastra per TLC (4.4) sulla piastra di alluminio riscaldata (4.9). Depositare 100 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (3.18) e 100 µl della/delle soluzione/i (5.1) sulla linea di partenza nella zona di concentrazione della piastra per TLC. Se lo si ritiene opportuno, si può impiegare una corrente d'aria per facilitare l'evaporazione del solvente. Togliere la piastra per TLC dalla piastra riscaldante e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Trasferire 100 ml del solvente di sviluppo (3.19) in una vaschetta per sviluppo (4.2).

Porre la piastra TLC immediatamente nella camera insatura e sviluppare a temperatura ambiente fino a quando il fronte del solvente si è spostato di circa 15 cm dalla linea di partenza. Togliere la piastra dalla vaschetta di sviluppo e asciugare sotto corrente d'aria calda, servendosi di un asciugacapelli.

Esaminare la lastra sotto luce UV (4.3) e segnare la posizione delle macchie. Riscaldare la piastra per 30 minuti in forno (4.5) a 100 °C per rimuovere l'acido acetico in eccesso. Visualizzare i conservanti nel cromatogramma con il reagente di Millon (3.10), intingendo il rullo da pittura (4.7) nel reagente e facendolo scorrere sulla piastra TLC fino a che essa sia bagnata in modo uniforme.

Nota: Alternativamente, le macchie possono essere visualizzate applicando con attenzione una goccia di reagente di Millon su ciascuna delle macchie rilevate sotto luce UV.

Gli esteri dell'acido 4-idrossibenzoico si evidenziano come macchie rosse, quelli del 2-fenossietanolo e del 1-fenossipropan-2-olo come macchie gialle. Si noti, però, che anche l'acido 4-idrossibenzoico, che può essere presente nei campioni sia come conservante che come prodotto di decomposizione dei parabeni, potrà apparire anch'esso sotto forma di macchia rossa. (Cfr. 7.3 e 7.4).

6. **Identificazione**

Calcolare il valore R_f per ciascuna macchia. Paragonare le macchie ottenute dalla soluzione campione con quelle delle soluzioni di riferimento, rispetto ai loro valori di R_f, al loro comportamento sotto luce UV e al loro colore dopo visualizzazione. Trarre conclusioni preliminari riguardo all'identità dei conservanti.

Se si rileva la presenza di parabeni, si dovrà porre in atto la procedura di HPLC descritta nella parte B. Combinare i risultati ottenuti con TLC e HPLC per confermare la presenza del 2-fenossietanolo, del 1-fenossipropan-2-olo e dei parabeni.

7. **Osservazioni**

7.1. Data la tossicità del reagente di Millon, è opportuno applicarlo secondo uno dei metodi sopra descritti. È invece da evitare di applicarlo a spruzzo.

7.2. Anche altri composti contenenti gruppi idrossilici possono combinarsi con il reagente di Millon e formare macchie colorate. Una tabella di colori e di valori R_f ottenuti per vari conservanti seguendo questa procedura di TLC sono presentati in: N. de Kruijf, M.A.H. Rijk, L.A. Pranoto-Soetardhi e A. Schouten (1987): *Determination of preservatives in cosmetic products I: Thin layer chromatographic procedure for the identification of preservatives in cosmetic products* (J. Chromatogr. 410, 395-411).

7.3. Nella tabella seguente si riportano, a solo titolo indicativo, i valori di Rf :

Composto	hR_f	Colore
Acido 4-idrossibenzoico	11	rosso
metilparaben	12	rosso
etilparaben	17	rosso
propilparaben	21	rosso
butilparaben	26	rosso
benzilparaben	16	rosso
2-fenossietanolo	29	giallo
1-fenossipropan-2-olo	50	giallo

7.4. Non si ottiene alcuna separazione per l'acido 4-idrossibenzoico, il metilparaben, il benzilparaben e l'etilparaben. L'identificazione di questi composti deve essere confermata eseguendo l'indagine con il metodo di cromatografia liquida alta risoluzione(HPLC) descritto nella parte B e paragonando i tempi di ritenzione ottenuti dal campione con quelli standard.

B. DETERMINAZIONE

1. **Oggetto e campo di applicazione**

Questo metodo ha per oggetto una procedura per la determinazione di: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici.

2. **Definizione**

Le quantità di conservanti determinate con questo metodo sono espresse come percentuale rispetto 'alla massa.

3. **Principio**

Il campione è acidificato mediante aggiunta di acido solforico ed è successivamente sospeso in una miscela di etanolo ed acqua. Dopo aver riscaldato gradatamente la miscela fino ad ottenere la dissoluzione della fase lipidica per facilitarne l'estrazione, si procede al filtraggio della miscela stessa.

I conservanti nel filtrato sono determinati mediante HPLC in fase inversa, con l'impiego di isopropile 4-idrossibenzoato come standard interno.

4. **Reagenti**

4.1. Generalità

Tutti i reagenti devono avere il grado di purezza richiesto per analisi e devono essere adatti alla HPLC, se del caso. Si dovrà impiegare acqua distillata, oppure acqua di purezza almeno equivalente.

4.2. Etanolo assoluto.

4.3. 2-Fenossietanolo.

4.4. 1-Fenossipropan-2-olo.

4.5. Metile 4-idrossibenzoato (metilparaben).

4.6. Etile 4-idrossibenzoato (etilparaben).

4.7. n-Propile 4-idrossibenzoato (propilparaben).

4.8. Isopropile 4-idrossibenzoato (isopropilparaben).

4.9. n-Butile 4-idrossibenzoato (butilparaben).

4.10. Benzile 4-idrossibenzoato (benzilparaben).

4.11. Tetraidrofurano.

4.12. Metanolo.

4.13. Acetonitrile.

4.14. Soluzione di acido solforico, $c(H_2SO_4) = 2mol/l$

4.15. Miscela etanolo/acqua

Mescolare 9 volumi di etanolo (4.2) e 1 volume di acqua.

4.16. Soluzione standard interno

Pesare accuratamente circa 0,25 g di isopropilparaben (4.8), trasferirlo in un matraccio da 500 ml, sciogliere e completare a volume con la miscela etanolo/acqua (4.15).

4.17. Fase mobile: miscela tetraidrofurano/acqua/metanolo/acetonitrile

Mescolare 5 volumi di tetraidrofurano, 60 volumi d'acqua, 10 volumi di metanolo e 25 volumi di acetonitrile.

4.18. Soluzione di riferimento dei conservanti

Pesare con cura circa 0,2 g di 2-fenossietanolo, 0,2 g di 1-fenossipropan-2-olo, 0,05 g di metilparaben, 0,05 g di etilparaben, 0,05 g di propilparaben, 0,05 g di butilparaben e 0,025 g di benzilparaben in una beuta da 100 ml, sciogliere e completare a volume con la miscela etanolo/acqua.

La soluzione è stabile per una settimana se conservata in frigorifero.

4.19. Soluzioni standard di conservanti

Dalla soluzione di riferimento (4.18) trasferire rispettivamente 20,00 ml, 10,00 ml, 5,00 ml, 2,00 ml e 1,00 ml in provette graduate da 50 ml. Aggiungere a ciascuna di esse 10,00 ml di soluzione standard interno (4.16) e 1,0 ml di soluzione di acido solforico (4.14), indi completare a volume con la miscela etanolo/acqua. Queste soluzioni devono essere preparate al momento.

5. Apparecchiature

Attrezzature per uso normale di laboratorio.

5.1. Bagno (ad acqua) in grado di mantenere una temperatura di 60 °C ± 1 °C.

5.2. Apparecchio per cromatografia liquida ad alta risoluzione con rilevatore a luce UV, fissato alla lunghezza d'onda di 280 nm.

5.3. Colonna per analisi:

Acciaio inossidabile 250 mm x 4,6 mm d.i. (o 125 mm x 4,6 mm d.i.) riempita di fase stazionaria Nucleosil 5C18, o equivalente (cfr. 10.1).

5.4. Provette in vetro da 100 ml, con tappo a vite.

5.5. Granuli ebullioscopici in carborundum, dimensione 2-4 mm, o equivalenti.

6. Procedura

6.1. Preparazioni dei campioni

6.1.1. Preparazione dei campioni senza aggiunta dello standard interno

Pesare circa 1,0 g di campione in una provetta da 100 ml con tappo a vite. Pipettare 1,0 ml di soluzione di acido solforico (4.14) e 50,0 ml di miscela etanolo/acqua (4.15) nelle provette. Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici (5.5), tappare la provetta e agitare vigorosamente fino ad ottenere una sospensione omogenea.

Agitare per almeno un minuto. Porre la provetta per cinque minuti in bagno d'acqua calda (5.1) mantenuto a 60 °C + 1 °C per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica.

Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua fredda e riporre l'estratto in frigorifero per un ora. Filtrare l'estratto su filtro in carta. Trasferire circa 2 ml di filtrato in una provetta da 5 ml. Conservare gli estratti in frigorifero ed eseguire la determinazione mediante HPLC entro 24 ore.

6.1.2. Preparazione del campione compresa aggiunta dello standard interno

Pesare alla terza cifra decimale 1,0 g ± 0,1 g di campione (a grammi) in una provetta in vetro da 100 ml, con tappo a vite.

Pipettare 1,0 ml di soluzione di acido solforico e 40,0 ml di miscela etanolo/acqua nella provetta. Aggiungere circa 1 g di granuli ebullioscopici ed esattamente 10,00 ml di soluzione standard interno. Tappare la provetta e agitare vigorosamente fino ad ottenere una sospensione omogenea.

Agitare per almeno un minuto. Porre la provetta per cinque minuti in bagno d'acqua mantenuta a 60 °C ± 1 °C per facilitare l'estrazione dei conservanti nella fase etanolica.

Raffreddare immediatamente la provetta sotto acqua fredda e riporre l'estratto in frigorifero per un ora. Filtrare l'estratto servendosi di un filtro in carta.

Trasferire circa 2 ml del filtrato in una provetta da 5 ml (soluzione test). Riporre l'estratto in frigorifero ed eseguire le determinazioni mediante HPLC entro 24 ore.

6.2. Cromatografia liquida ad alta risoluzione

6.2.1. Condizioni per la cromatografia

— Fase mobile: miscela tetraidrofurano/acqua/metanolo/acetonitrile (4.17)

— Flusso: 1,5 ml/minuto

— Lunghezza d'onda del rivelatore 280 nm.

6.2.2. Taratura

Iniettare 10 µl di ciascuna delle soluzioni standard di conservanti (4.19). In base ai cromatogrammi ottenuti determinare i rapporti fra le altezze dei picchi delle soluzioni di conservanti in analisi e l'altezza del picco della soluzione standard di riferimento interno. Tracciare, per ciascun conservante, un grafico che metta in relazione il valore di questi rapporti con le concentrazioni delle soluzioni standard.

6.2.3. Determinazione

Iniettare 10 µl della soluzione campione senza standard interno (6.1.1) nel cromatografo e registrare il cromatogramma.

Inettare 10 µl di una delle soluzioni standard di conservanti (4.19) e registrare il cromatogramma. Paragonare i cromatogrammi ottenuti. Se, nel cromatogramma dell'estratto del campione (6.1.1), non è presente alcun picco che abbia approssimativamente lo stesso tempo di ritenzione dell'isopropilparaben (standard interno raccomandato), continuare iniettando 10 µl di soluzione campione con standard interno (6.1.2). Registrare il cromatogramma e misurare le altezze dei picchi.

Se si rileva un picco interferente nel cromatogramma della soluzione campione, avente all'incirca lo stesso tempo di ritenzione dell'isopropilparaben, si dovrà scegliere un altro standard interno. Se uno dei conservanti in esame è assente nel cromatogramma del campione, tale conservante può essere impiegato come standard interno alternativo.

Calcolare i rapporti delle altezze dei picchi dei conservanti in esame rispetto all'altezza di picco dello standard interno.

Accertare che si ottenga una risposta lineare per le soluzioni standard impiegate nella procedura di taratura.

Accertare che i cromatogrammi ottenuti per una soluzione standard e per la soluzione campione soddisfino le seguenti esigenze:

— la separazione dei picchi della coppia meno ben separata deve essere pari ad almeno 0,90 (per la definizione di «separazione dei picchi», cfr. figura 1).

Separazione di picchi (p)

$p = f/g$

Figura 1: Separazione dei picchi

Se la separazione richiesta non è ottenuta, sarà necessario impiegare una colonna più efficiente, oppure si dovrà mettere a punto la composizione della fase mobile fino ad ottenere i risultati desiderati.

— Il fattore di asimmetria A_s di tutti i picchi ottenuti deve variare fra 0,9 e 1,5. (Per la definizione di «fattore di asimmetria di picco», cfr. figura 2). Per registrare il cromatogramma ai fini della determinazione del fattore di asimmetria, si raccomanda una velocità della carta pari ad almeno 2 cm/minuto.

$A_s = b/a$

Figura 2: Fattore di asimmetria di picco

— Dovrà essere ottenuta una linea di base stabile.

7. Calcolo

Servirsi della curva di taratura (6.2.2) e dei rapporti fra le altezze dei picchi dei conservanti in esame rispetto all'altezza di picco dello standard interno per calcolare la concentrazione dei conservanti presenti nella soluzione campione. Calcolare i contenuti (w_i) di: 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile 4-idrossibenzoato, etile 4-idrossibenzoato, propile 4-idrossibenzoato, butile 4-idrossibenzoato e benzile 4-idrossibenzoato, come percentuale in peso (% m/m) in base alla seguente formula:

$$\% \, w_i \, (m/m) = \frac{b_i}{200 \times a}$$

dove:

b_i = concentrazione (μg/ml) del conservante i nella soluzione test, quale si desume mediante lettura dal grafico di taratura;

a = massa (g) prelevata per il test.

8. Ripetibilità (¹)

Cfr. osservazionei al punto 10.5.

9. Riproducibilità (¹)

Cfr. osservazioni al punto 10.5.

10. Osservazioni

10.1. Fase stazionaria

Il comportamento di ritenzione dei soluti nelle determinazioni mediante HPLC dipende in forte misura dal tipo, dalla marca e dagli impieghi precedenti della fase stazionaria. È possibile stabilire se una colonna può essere impiegata per la separazione dei conservanti in esame, in base ai risultati ottenuti per le soluzioni standard (cfr. osservazioni al punto 6.2.3). Oltre al materiale proposto per il riempimento della colonna, può essere anche impiegato il materiale dei tipi seguenti: Hypersil ODS e Zorbax ODS.

In alternativa, la composizione raccomandata della fase mobile può essere ottimizzata allo scopo di ottenere la separazione richiesta.

10.2. Lunghezza d'onda di rilevamento

Una ruggedness test eseguito in rapporto al metodo sopra descritto ha consentito di stabilire che un leggero cambiamento della lunghezza d'onda di rilevamento può avere effetti significativi sui risultati della determinazione.

Sarà quindi importante controllare con la massima attenzione questo parametro durante l'analisi.

(¹) ISO 5725.

10.3. Interferenze

Nelle condizioni descritte in questo metodo ha luogo una eluizione anche di molti altri composti, come i conservanti e gli additivi presenti nei cosmetici. I tempi di ritenzione di un gran numero di conservanti citati nell'allegato VI della direttiva del Consiglio riguardante i prodotti cosmetici figurano in: N. de Kruijf, A. Schouten, M.A.H. Rijk, L.A. Pranoto-Soetardhi (1989). *Determination of preservatives in cosmetic products II. High-performance liquid chromatographic identification* (J. Chromatogr. 469, 317-398).

10.4. Può essere opportuno impiegare una precolonna per salvaguardare la colonna di analisi.

10.5. Il metodo è stato sperimentato in una ricerca eseguita in collaborazione fra nove laboratori. Sono stati analizzati tre campioni. Nella seguente tabella figurano, per ciascuno dei tre esempi, le medie in % m/m (m), la ripetibilità (r), la riproducibilità (R), determinate per le sostanze prese in esame:

Campione		2-fenossi-etanolo	1-fenossi-propan-2-olo	metilparaben	etilparaben	propilparaben	butilparaben	benzilparaben
Crema alla vitamine	m	1,124		0,250	0,0628	0,031	0,0906	
	r	0,016		0,018	0,0035	0,0028	0,0044	
	R	0,176		0,030	0,0068	0,0111	0,0034	
Crema evanescente	m	1,196		0,266	0,076			
	r	0,040		0,003	0,002			
	R	0,147		0,022	0,004			
Crema per massaggi	m		0,806			0,180	0,148	0,152
	r		0,067			0,034	0,013	0,015
	R		0,112			0,078	0,012	0,016

98A0927

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 1998.

Modificazione allo statuto della Cardif assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 785).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il provvedimento ISVAP n. 398 del 19 novembre 1996 con il quale la Cardif assicurazioni S.p.a. con sede a Milano, corso Europa n. 2 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Cardif assicurazioni S.p.a. in data 23 dicembre 1997, concernente la modifica dell'art. 3 dello statuto sociale in ordine al trasferimento della sede legale sita in Milano da corso Europa n. 2 a largo Toscanini n. 1;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione della predetta modifica dello statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Cardif assicurazioni S.p.a., con la modifica apportata all'art. 3 che comporta il trasferimento della sede legale, sita a Milano, da corso Europa n. 2 a largo Toscanini n. 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

97A0928

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 1998.

Autorizzazione alla «Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in Firenze, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria. (Provvedimento n. 787).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in data 26 novembre 1984 con il quale l'Europa assicurazioni S.p.a. risulta essere autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in alcuni rami danni;

Visto il provvedimento ISVAP del 15 gennaio 1998, n. 768, con il quale è stata disposta la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (Infortuni), 4 (Corpi di veicoli ferroviari), 8 (Incendio ed elementi naturali), 9 (Altri danni ai beni), 10 (R.C. autoveicoli terrestri), 11 (R.C. aeromobili), 12 (R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 13 (R.C. generale), 14 (Credito) e 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) ed è stato approvato il nuovo statuto dell'impresa con la modifica della denominazione sociale da «Europa assicurazioni» a «Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.»;

Vista l'istanza in data 14 ottobre 1997 con la quale la società «Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze, ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 - Tutela giudiziaria, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 29 gennaio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla «Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.»;

Dispone:

La società «Europa tutela giudiziaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a.», con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 - Tutela giudiziaria, di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1998

Il presidente: MANGHETTI

97A0929

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Alzano Lombardo dall'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio con annesso fabbricato servizi da parte dell'ENEL - Servizio trasmissioni - Milano. (Deliberazione n. VI/29799).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 giugno 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel - Servizio trasmissioni, Milano, di richiesta di autorizzazione in aree vincolate ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di ripetitore radio con annesso fabbricato servizi;

che come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Alzano Lombardo (Bergamo), foglio n. 5, mappale n. 446/A, dall'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio con annesso fabbricato servizi da parte dell'Enel - Servizio trasmissioni, Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0748

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero di fabbricato rurale in località «Lott» da parte del sig. Sassella Protasio. (Deliberazione n. VI/29800).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sassella Protasio per la realizzazione di un piano di recupero di fabbricato rurale in località «Lott»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 74, mappale n. 153, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero di fabbricato rurale in località «Lott» da parte del sig. Sassella Protasio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0749

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato agricolo da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita. (Deliberazione n. VI/29804).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita per la realizzazione di fabbricato agricolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 20, mappale n. 280, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato agricolo da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0750

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggiorano-Cerdecco da parte della comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. VI/29806).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della comunità montana Alta Valtellina per la realizzazione di strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 20, mappali numeri 3, 4, 8, 9; foglio n. 21, mappali numeri 205, 206, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 291, 307, 308, 309, 306; foglio n. 22, mappali numeri 1, 3, 41, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco da parte della comunità montana Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0751

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale, costituito da una stalla interrata con soprastante fienile da parte del sig. Sem Ivo. (Deliberazione n. VI/29809).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sem Ivo per la realizzazione di fabbricato rurale, costituito da stalla interrata con soprastante fienile;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalanco (Sondrio), foglio n. 16, mappale n. 91, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale, costituito da una stalla interrata con soprastante fienile da parte del sig. Sem Ivo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0752

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortirolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/29810).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 dicembre 1996, prot. n. 50421 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortirolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 73, mappali numeri 218, 433, 434, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortirolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro» da parte del comune stesso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, comma primo, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0753

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul Monte Lecia in frazione Piatta da parte del sig. Bertolina Bruno. (Deliberazione n. VI/29812).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bertolina Bruno per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul Monte Lecia in frazione Piatta;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappale n. 148, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul Monte Lecia in frazione Piatta da parte del sig. Bertolina Bruno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0754

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/29814).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), di circa m 200 identificati tra il terreno distinto al foglio n. 15, mappali numeri 84 e 37, e di circa m 800 identificati tra il terreno distinto al foglio 11, mappali numeri 462 e 231, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane da parte del comune stesso;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0755

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzi» da parte del sig. Cecini Dino. (Deliberazione n. VI/29816).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 18 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cecini Dino per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzi»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 446, 447, 448, 449 e 451, foglio n. 14, mappali numeri 76, 79, 64, 250, 61, 55, 56, 54, 53, 52, 6, 7 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzi» da parte del sig. Cecini Dino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco da parte della società Foraschetto S.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti. (Deliberazione n. VI/30041).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa di Valmalenco di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della società Foraschetto S.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti, per potenziamento dell'impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa di Valmalenco, mappale n. 10, foglio n. 6, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento dell'impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco, da parte della società Foraschetto S.r.l., nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 luglio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A0757

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata a 0,4 KV in località Prato Valentino da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/30417).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0,4 KV in località Prato Valentino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 11, mappali numeri 115, 236, 124, 263, 267, 127, 128, 300, 131, 145, 316, 130, 66, 148, 150, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata a 0,4 KV in località Prato Valentino da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0758

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 0,4 e 23 KV in località Madonna di Pompei da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/30418).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL, per la realizzazione di elettrodotti a 23 a 0,4 KV in località Madonna di Pompei;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosso (Sondrio), foglio n. 43, mappali numeri 256, 557, 692, 693, 694, 536, 417, 503, 432, 434, 563, 565, 464, 465, 466, 469, 470, 472, 473, 474, 476, 477, 684, 478, 640, 666, 107, 110, foglio 44, mappali numeri 308, 270, 280, foglio n. 45, mappali numeri 140, 226, 525, 225, 224, 223, 359, 311, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 a 0,4 KV da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0759

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/30419).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (Sondrio), foglio n. 2, mappali numeri 7, 8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0760

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata a 0,4 KV da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/30420).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0,4 KV in località Pestai;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 15, mappali numeri 552, 548, 672, 630, 631, 561, 565, 499, 574, 504, 664, 588, 589, 583, 509, 591, 592, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica interrata a 0,4 KV in località Pestai da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0761

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo in località Prasomaso da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/30422).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza dell'ENEL di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 site in comune di Tresivio (Sondrio) per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo in località Prasomaso;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 415, 414, 24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 KV in cavo aereo in località Prasomaso, da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0762

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della Soc. Cima Rosa - S.r.l. (Deliberazione n. VI/30423).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della Soc. Cima Rosa - S.r.l. per la realizzazione di garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappale n. 179, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della Soc. Cima Rosa - S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento in pietrame, in località Ciuch di Val Lia, da parte della sig.ra Erba Valeria. (Deliberazione n. VI/30424).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Erba Valeria, per la realizzazione di muro di contenimento in pietrame, in località Ciuch di Val Lia;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 61, mappale n. 264, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un muro di contenimento in pietrame, in località Ciuch di Val Lia, da parte della sig.ra Erba Valeria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costruzione di una pista forestale Cigolosa - 1° lotto e 2° lotto, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/30425).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 ottobre 1996 sono pervenute due istanze del comune di Postalesio, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di lavori di costruzione pista forestale Cigolosa - 1° lotto e 2° lotto;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (Sondrio), foglio n. 2, mappali numeri 7 e 8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costruzione di una pista forestale Cigolosa - 1° lotto e 2° lotto, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0,4 KV, in località Stableglio-San Carlo, da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/30663).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1997 sono pervenute due istanze del comune di Valdidentro (Sondrio), richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'Enel, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0,4 KV, per allacciamento p.t.p. in località Stableglio-San Carlo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 54, mappale n. 64; foglio n. 59, mappale n. 20, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0,4 KV, per allacciamento p.t.p. in località Stableglio-San Carlo, da parte dell'Enel.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «dei Cervi» e «Adler», sul versante Oga-S. Colombano, da parte della società SIB - S.p.a. (Deliberazione n. VI/30665).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio), richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della SIB - S.p.a. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «dei Cervi» e «Adler», sul versante Oga-S. Colombano;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 1, mappali numeri 90, 88 e 2; foglio n. 2, mappali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; foglio n. 3, mappali numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 29 e 36, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «dei Cervi» e «Adler», sul versante Oga-S. Colombano, da parte della società SIB - S.p.a.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 agosto 1997

Il segretario: MORONI

98A0767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 febbraio 1998

Dollaro USA	1789,52
ECU	1947,36
Marco tedesco	988,25
Franco francese	294,77
Lira sterlina	2904,93
Fiorino olandese	876,70
Franco belga	47,880
Peseta spagnola	11,657
Corona danese	259,29
Lira irlandese	2475,26
Dracma greca	6,244
Escudo portoghese	9,652
Dollaro canadese	1252,90
Yen giapponese	14,495
Franco svizzero	1224,86
Scellino austriaco	140,44
Corona norvegese	236,90
Corona svedese	220,09
Marco finlandese	325,87
Dollaro australiano	1291,02

98A1050

Assegnazione di beni immobili di proprietà del soppresso INAM ubicati nella regione Lazio

Con decreto 4 gennaio 1998 del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze, d'intesa con la regione Lazio è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale, individuata con il provvedimento regionale, del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, destinato prevalentemente a servizi sanitari di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) ubicato in Frosinone, viale Mazzini 23. Il trasferimento del suddetto immobile verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di consegna provvede l'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'immobile ubicato in Roma, via Amba Aradam, 9, con i beni mobili in esso allocati sempre di proprietà dell'INAM, è attribuito al succitato ispettorato generale per essere realizzato.

98A0933

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 28/197ab del 19 gennaio 1998 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Frisone Rocco.

98A0932

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente cristiano evangelico dei fratelli, in Novi Ligure

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1998, registro n. 1 Interno, foglio n. 17, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente cristiano evangelico del fratelli, con sede in Novi Ligure (Alessandria).

98A0931

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Elvira Badaracco - Studi e documentazione delle donne», in Milano.

Con decreto ministeriale del 5 novembre 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 9 dicembre 1997, al n. 266, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Elvira Badaracco - Studi e documentazione delle donne», con sede in Milano.

98A0930

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo alla distribuzione dei contingenti di gasolio agevolato per la provincia di Trieste e per taluni comuni della provincia di Udine.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1998 sono stati indicati i tempi di distribuzione dei contingenti di gasolio assegnati, ai sensi dell'art. 7, comma 1-*ter*, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, alla provincia di Trieste e a taluni comuni della provincia di Udine.

98A0961

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

Pedagogia generale - settore M09A.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A0934

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco del 1° dicembre 1997 concernente: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, riportato a pag. 35 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la registrazione della Corte dei conti, dove è scritto:

«Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio *1997*
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 2»,

leggasi:

«Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio *1998*
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 2».

98A0935

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.